

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VANZONE CON SAN CARLO E CEPPO MORELLI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

L'anno Duemila....., il giorno del mese di, nella Sede del COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO,

TRA

- Il Comune di Vanzone con San Carlo (Vb), rappresentato dal Sindaco Sig. Felisati Massimo, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Vanzone con San Carlo autorizzato in forza della deliberazione della Giunta comunale n. del.....;
- Il Comune di Ceppo Morelli (VB), rappresentato dal Sindaco Sig. Consagra Giovanni il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di Ceppo Morelli autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.del

PREMESSO CHE:

- I Comuni intendono dare attuazione al processo di decentramento amministrativo, nonché all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, attraverso la gestione del servizio di trasporto scolastico ai sensi del Decreto legislativo 267/2000 art. 30;
- Tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la gestione associata della funzione di trasporto scolastico.

ART. 2 – COMUNE RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Viene individuato quale ente capo convenzione della gestione associata il Comune di Vanzone con San Carlo.

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE

1. La Conferenza dei Sindaci propone il Piano organizzativo e finanziario contenente indicazioni sulle attività da realizzare e le relative priorità.
2. Il piano prevede:
 - gli obiettivi da realizzare;
 - le attività ed i servizi da realizzare;
 - il personale assegnato;
 - lo specifico budget di entrata e di spesa e relativa modalità di gestione;
 - gli oneri a carico di ciascun Comune;
 - la retta degli utenti e la compartecipazione alla spesa
3. Il budget di spesa del Piano di cui sopra comprende ogni onere di gestione ordinario relativo al funzionamento del servizio.
4. Il budget di entrata comprende ogni fonte di contribuzione dei vari tipi di utenza, finanziamenti di Enti terzi, eventuali sponsorizzazioni e/o donazioni, oltre alle quote dei Comuni associati.

5. La quota a carico di ciascun Comune associato è determinata dalla parte di spesa non coperta dal complesso delle altre entrate e ripartita in uguale misura fra i due Comuni.
6. Il piano di cui ai precedenti commi viene approvato con deliberazione da ciascun Comune.
7. In sede di prima approvazione il Piano viene formulato ed approvato prima dell'inizio dell'attività in forma associata.

ART. 4 - COORDINAMENTO E RESPONSABILITA'

1. Il Responsabile del servizio associato viene individuato nel funzionario/Responsabile dell'Area interessata di ognuno dei Comuni. Svolgerà le funzioni il Responsabile del servizio del Comune di Vanzone con San Carlo.
2. Il Responsabile della gestione associata redige annualmente un apposito preventivo e rendiconto delle spese sostenute, che sono approvati dalla conferenza dei Sindaci.

ART. 5 – PERSONALE

1. Ciascun Comune procede al comando e/o all'assegnazione al servizio del personale necessario alla realizzazione delle attività attribuite in gestione nella misura e quantità individuate nel Piano annuale. Si stabilisce che il servizio verrà svolto principalmente dall'operaio - autista dipendente del Comune di Ceppo Morelli e il Comune di VANZONE CON SAN CARLO si renderà disponibile per eventuali sostituzioni in caso di assenze, impedimenti o altre necessità.
2. Rimangono a carico di ciascun Comune i trattamenti economici del personale comandato e/o assegnato, ivi compresi quelli accessori previsti dal vigente CCNL, che devono tendere ad uniformarsi secondo i principi d'equità sotto il profilo di risorse, modalità e tempi.
3. Alle sostituzioni del personale comandato e/o assegnato, in caso di assenza, su richiesta motivata del funzionario/dirigente o del responsabile del servizio, provvede il Comune di appartenenza del personale da sostituire.

ART. 6- BENI

1. Sono messi a disposizione in condizione adeguate al funzionamento da parte di ciascuno dei due Comuni, gli immobili, i beni mobili registrati, lo scuolabus e le attrezzature necessarie per lo svolgimento di cui precedente art. 3.

ART. 7 – RAPPORTI FINANZIARI

1. Per l'attuazione della presente convenzione i Comuni si impegnano a stanziare nel bilancio annuale la somma determinata in base alla previsione, contenuta nel piano finanziario di cui al precedente art. 3 ed ai suoi aggiornamenti annuali.
2. Le eventuali variazioni che producano effetti economici compensabili all'interno del budget previsto, devono essere approvate dalla Conferenza dai Sindaci, vengono ripartite a carico di ciascun dei due Comuni che, previa opportuna

comunicazione da inoltrarsi entro 5 giorni dalla decisione, adotta gli opportuni provvedimenti.

3. Le variazioni che comportano una minore o maggiore spesa rispetto al budget previsto, su proposta della Conferenza dei Sindaci, vengono ripartite a carico di ciascun dei due Comuni che, previa opportuna comunicazione da inoltrarsi entro 5 giorni dalla decisione, adotta gli opportuni provvedimenti.
4. In ogni caso, le variazioni non possono essere apportate ed inoltrate ai due Comuni oltre il termine del 30 ottobre.
5. Le quote spettanti a ciascun Comune, come determinate nel piano annuale, devono essere versate al Comune di Vanzone con San Carlo, in uguali rate trimestrali anticipate entro i primi trenta giorni di ciascun trimestre. Viene stabilita una spesa a carico del Comune di Vanzone con San Carlo nella misura del 40% del costo totale del servizio e dell'60% a carico del Comune di Ceppo Morelli.
6. Al termine dell'esercizio finanziario, il consuntivo proposto dalla Conferenza dei Sindaci, è tempestivamente trasmesso ai due Comuni e, comunque entro il termine massimo del 30 giugno al fine di produrre i necessari conguagli in occasione della successiva rata del 30 ottobre.
7. Ogni eventuale contributo che dovesse giungere da altro Ente pubblico o Associazioni a titolo di incentivo della gestione associata delle funzioni, attività e servizi contenuti nella presente convenzione verrà utilizzato a sostegno della gestione associata stessa.

a) **Parte Entrata,**

- contributi specifici da parte dello Stato, della Regione, della Provincia, da altre amministrazioni pubbliche,
- trasferimenti quote degli Enti aderenti,

b) **Parte Spesa,**

- spese per il funzionamento del Servizio associato distinto nelle varie sottovoci di spesa (personale, acquisti di beni e servizi, acquisto di attrezzature, spese generali imputabili al servizio ecc.).

Gli Enti convenzionati si impegnano a verificare la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili e organizzativi con la gestione associata, e adottare i provvedimenti più opportuni perché tale coerenza sia realizzata tempestivamente.

ART. 8 – INFORMAZIONE E VISIBILITA'

Ai fini di ogni procedura di comunicazione, informazione promozione di attività oggetto della presente convenzione i Comuni si impegnano ad evidenziare, comunque, le modalità di gestione associata delle stesse.

ART. 9 – CONTENZIOSO

1. I singoli Comuni, al fine di ottimizzare i tempi, provvederanno a trasmettere direttamente al soggetto affidatario della gestione del servizio, gli eventuali rilievi, rimostranze o contestazioni che dovessero insorgere con riferimento agli aspetti qualitativi, gestionali, logistici od organizzativi del servizio.

ART. 10 – DURATA

La presente convenzione impegna i Comuni contraenti per la durata di cinque (5) anni a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione ed è rinnovabile per un periodo, comunque, non superiore a quello iniziale.

ART. 11 – SCIoglimento ANTICIPATO

La gestione associata di cui alla presente convenzione può sciogliersi per i seguenti casi:

- introduzione di una diversa modalità gestionale;
- per volontà di uno dei Comuni.

Il recesso di un singolo Ente deve essere comunicato a tutti gli altri Comuni convenzionati mediante lettera raccomandata entro il 30/06 dell'anno precedente, con decorrenza del recesso dall'1/01 dell'anno successivo.

ART. 12 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile in materia.

La presente convenzione è registrabile in caso d'uso a cura e spesa dell'Ente richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto nella sede del Comune di Vanzone con San Carlo

Comune di Vanzone con San Carlo – Felisati Massimo

.....

Comune di Ceppo Morelli – Consagra Giovanni

.....